



Ai gentili Clienti

Loro sedi

**RIDUZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE LEGALE AL 2,5%
DAL 2024**

Gentile Cliente,

con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, **dal 1° gennaio 2024, il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 2,5%.**

L'aggiornamento annuale è previsto dall'art. 1284, 1° comma, del Codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

Nel corso degli anni il tasso d'interesse legale ha subito molte modifiche, evidenziate nella tabella sottostante:

ANNO	TASSO
2010	1%
2011	1,50%
2012	2,50%
2013	2,50%
2014	1%
2015	0,50%
2016	0,20%
2017	0,10%
2018	0,30%
2019	0,80%
2020	0,05%
2021	0,01%
2022	1,25%
2023	5%
2024	2,5%

Come si evince il tasso legale del 2024 è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d'anno.

EFFETTI AI FINI FISCALI

1) RATEIZZAZIONE IMPOSTE DIRETTE

L'impatto principale colpirà i soggetti che pagano in ritardo o che scelgono di rateizzare il pagamento delle imposte dirette previste dalla dichiarazione dei redditi, se il contribuente decide di non pagare in un'unica soluzione.

2) RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, cioè sull'istituto previsto dalla legge che riguarda il caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di tasse, imposte e tributi prima di aver subito un accertamento.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2023 (per i soggetti che non hanno beneficiato della proroga), che verrà effettuato il 20.02.2024, comporta l'applicazione del tasso legale:

- del 5%, per il periodo 1.12.2023 - 31.12.2023;
- del 2,5%, per il periodo 1.1.2024 - 20.02.2024.

3) RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME

La riduzione del tasso di interesse rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale, sulle rate successive alla prima, delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso, (in pratica gli accordi con l'Agenzia delle Entrate per evitare il contenzioso), quali l'accertamento con adesione, l'acquiescenza dell'accertamento e la conciliazione giudiziale.

In relazione all'accertamento con adesione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/2011 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento si protrae negli anni successivi. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli istituti deflativi sopra richiamati.

Ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

4) RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE PREVISTE DAL DL 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate contenute nella L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. "tregua fiscale".

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale applicato alla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

5) MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 c. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 c. 5 del TUIR).

6) RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

La riduzione del tasso legale al 2,5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

7) ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

Il tasso di interesse legale si applica anche in caso di ritardo nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, da imprese e lavoratori.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dall'1.1.2024, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti
Studio AM-TAX